

REGOLAMENTO SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ART. 3-BIS DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021 N. 80.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. 80/2021, come convertito nella L. 6 agosto 2021 n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche per l'assunzione di personale non ancora prevista nel Piano triennale del fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. La Provincia di Modena, nell'ambito della previsione contenuta nell'art. 1 comma 85 lettera d) *"...assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"* e comma 88 *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni ...omissis....e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"* intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio provinciale soggetti alla disciplina del D. Lgs. 267/2000, della facoltà prevista dall'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione.
3. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia di Modena potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in distacco funzionale dai Comuni aderenti al protocollo d'intesa, di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalersi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.
4. Gli elenchi degli idonei potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, comprese le qualifiche dirigenziali. Nell'ambito della stessa categoria, ai fini della comparazione dei profili professionali, rileveranno il titolo di studio richiesto e le mansioni/attività indicate negli avvisi di selezione.
5. Per attingere all'elenco degli idonei gli enti locali ricompresi nel territorio della Provincia di Modena dovranno sottoscrivere un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni.
6. La Provincia di Modena comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità e sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali del territorio provinciale.

Art. 2 Commissioni delle selezioni

1. La Commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante, viene nominata dalla Provincia di Modena tra soggetti interni e/o esterni.
2. La Commissione è presieduta da un Dirigente della Provincia o da Dirigente di ente locale che ha sottoscritto l'accordo, in posizione di distacco funzionale presso la Provincia di Modena finalizzato all'espletamento della selezione. Il Segretario verbalizzante può essere sia un dipendente della Provincia di Modena che di ente locale in posizione di distacco che ha sottoscritto l'accordo.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla legislazione vigente.

4. Per le parti non incompatibili si applicano le disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, dell'articolo 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 e relativa legge di conversione, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia di Modena.

Art. 3 La formazione degli elenchi di idonei

1. Al termine dei propri lavori la Commissione formulerà un elenco di idonei formato dai concorrenti che avranno superato il punteggio minimo di 21/30 nella prova selettiva e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione all'U.O. Contabilità del personale e selezioni del Servizio Personale e sistemi informativi e telematica per la verifica di regolarità formale delle operazioni svolte, nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco.

2. L'elenco avrà una durata di tre anni e sarà aggiornato annualmente per i successivi due anni, a seguito di specifico avviso. Potrà essere aggiornato nuovamente previo accordo con gli enti aderenti.

3. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell'elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta; decorso il triennio possono essere reinscritti solo a seguito del superamento delle prove selettive dell'eventuale avviso per l'aggiornamento dell'elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. E' comunque facoltà dei candidati iscriversi annualmente alla procedura al fine di prolungare eventualmente la permanenza nell'elenco degli idonei.

4. Gli elenchi degli idonei sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia di Modena nonché nella sezione del sito web Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, a seguito dell'approvazione di specifico atto da parte del Dirigente del Servizio personale e sistemi informativi e telematica.

Art. 4 Finanziamento delle procedure

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno corrispondere la tassa di concorso con le medesime modalità prescritte per le procedure concorsuali e nell'importo indicato nell'avviso, comunque non superiore a Euro 10,00 per ogni singola procedura.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso sono di esclusiva competenza della Provincia di Modena, a copertura degli oneri sostenuti per la procedura selettiva. Conseguentemente nessuna tassa di concorso potrà essere richiesta dall'ente locale aderente per la partecipazione all'interpello.

3. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), restano pertanto a carico della Provincia di Modena.

Art. 5 L'utilizzo dell'elenco idonei

1. La Provincia di Modena e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, possono attingere all'elenco degli idonei previa pubblicazione di un interpello in cui sono precisati:

a. l'eventuale riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate (art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.);

b. la categoria, il profilo di interesse o profilo analogo, in coerenza con le competenze professionali richieste, i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva ed eventuali requisiti;

c. la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (a tempo indeterminato/ determinato, a tempo pieno/part time);

- d. le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
 - e. la data del colloquio o altra prova selettiva richiesta e le modalità di comunicazione dello/a stesso/a;
 - f. le modalità per la presentazione della richiesta dei soggetti che aderiscono all'interpello e per l'eventuale trasmissione dei rispettivi curriculum vitae professionali;
 - g. la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
2. Il mancato superamento del colloquio (o di altra prova selettiva espletata) effettuato nell'ambito dell'interpello per attingere all'elenco degli idonei non pregiudica l'inserimento del soggetto nell'elenco degli idonei per futuri interpelli dello stesso o di altri enti.
 3. Restano in capo ad ogni ente gli adempimenti e le procedure propedeutiche all'espletamento delle selezioni.
 4. Gli enti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Provincia di Modena i nominativi dei candidati assunti a tempo indeterminato al fine della cancellazione dall'elenco degli idonei.
 5. Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere gestite dalla Provincia di Modena con riferimento alle procedure di individuazione degli idonei e dall'ente locale competente con riferimento alle fasi gestite direttamente dall'ente locale.
 6. Una volta perfezionata la graduatoria di merito da parte dell'ente locale è in capo allo stesso la pubblicazione, la gestione e lo scorrimento della stessa, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 4.